



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio 7 Polizia Locale
Ordinanza n. 135 del 03 aprile 2020
Prot. Gen. N. 28227

Oggetto: Misure di prevenzione, controllo e gestione dell'emergenza epidemiologica da "CORONA VIRUS (COVID – 19) sul territorio locale - **PROROGA ORDINANZA Sindacale n. 100 del 10/03/2020 inerente la chiusura del Mercato settimanale di Viale Nenni.**

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 4, dell'8, del 9, dell'11 e del 23 marzo 2020, aventi ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" applicabili all'intero territorio nazionale;

Considerato che nel DPCM del 9 marzo 2020 all'art. 1, comma 2 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale", e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Vista la propria Ordinanza n. 100 del 10/03/2020 con la quale si era già disposto sino al 03.04.2020 la chiusura del mercato settimanale del mercoledì in svolgimento in viale Nenni, ai fini della prevenzione dell'assembramento;

Visto il DPCM del 22.03.2020 con il quale tra l'altro è stata disposta la chiusura delle attività produttive ad eccezione di quelle elencate nell'allegato 1;

Viste le modifiche apportate al DPCM del 22.03.2020 dal DPCM del 25.03.2020 che ha tra l'altro modificato l'elenco delle attività consentite;

Visto il DPCM del 01.04.2020 che ha prorogato l'efficacia delle disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'08, 09, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 20.03.2020 e del 28.03.2020 che proroga la data di efficacia delle suddette disposizioni dal 03 aprile al 13 aprile 2020;

Considerata la necessità di prorogare, stante il quadro epidemiologico cittadino, nonché il perdurare delle sopracitate limitazioni nazionali, la predetta Ordinanza;

Visto l'art. 54 comma 2 del Decreto Legge n.267 del 18/08/2000 che attribuisce alla persona del Sindaco quale Ufficiale di governo la competenza ad emettere atti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

ORDINA

prorogare gli effetti dell'Ordinanza sindacala n. 100 del 10/03/2020 sopra indicata, mantenendone invariato il contenuto, **fino a nuova e diversa disposizione.**

RACCOMANDA

Alle Forze dell'Ordine e di Polizia presenti sul territorio locale, viste le disposizioni dei Decreti sopra citati ed in particolare l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20.03.2020 e del 28.03.2020 che proroga la data di efficacia delle suddette disposizioni dal 03 aprile al 13 aprile 2020, di controllare ed in ogni caso in via generale il rispetto del c.d criterio di distanza droplet (almeno mt 1,00), allo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del COVID 2019 anche adottando appositi accordi volti ad operare in sinergia le une con le altre;

AVVERTE

Il presente provvedimento sarà suscettibile di modifiche ed integrazioni in base alle sopraggiunte necessità e problematiche rilevate in termine di estensione di area interessata e di orario, nonché a seguito di ulteriori sopravvenute disposizioni governative e regionali;

DISPONE LA TRASMISSIONE

Prefetto di Roma, Casa circondariale di Civitavecchia, Direzione Protezione civile, Ufficio Commercio del Comune, ASL RM/4, Azienda Ospedaliera, Vigili del Fuoco di Civitavecchia, Protezione civile di Civitavecchia, Associazioni di rappresentanza degli esercizi commerciali, Ufficio Stampa del Comune per la dovuta informazione alla cittadinanza e alle testate giornalistiche, ivi comprese quelle on line.

Alle elencate Forze di Polizia cittadine per i controlli di competenza: Polizia Locale, Commissariato di PS, Stazione Principale dei Carabinieri, Stazione Porto dei Carabinieri, Carabinieri Forestali, Compagnia GDF, Compagnia ROAN della GDF, Polizia di Frontiera, Polizia Polfer stazione di Civitavecchia, sottosezione Polizia Stradale, Polizia Locale dell'Area Metropolitana di Roma Capitale.

RENDE NOTO CHE

che il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19 del 25/03/2020 *"Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00"*;

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, nonchè inserita sul sito web istituzionale del Comune di Civitavecchia;

Ai sensi della Legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento è il Primo Dirigente Dott. Ivano Berti, Dirigente Comandante del Corpo di Polizia locale di Civitavecchia;

Si comunica che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni, a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Il Sindaco
Avv. Ernesto Tedesco